



CITTÀ DI ALTAMURA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA N. 75 DEL 03.11.2021

OGGETTO: Disposizioni in merito ad una corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali su aree pubbliche.

LA SINDACA

PREMESSO che:

- l'art.178 (PRINCIPI) del D.Lgs. n.152/2006 ha stabilito che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.*
- L'art. 179 del D.Lgs. n.152/2006 ha sancito che lo smaltimento del rifiuto indifferenziato è una attività “residuale” che deve lasciare sempre più spazio alla prevenzione alle attività di riciclo e recupero.
- L'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti riguarda anche le attività commerciali operanti sulle aree pubbliche del territorio comunale (mercati rionali giornalieri e mercato settimanale) e l'irregolare conferimento di rifiuti, oltre al pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l'igiene e la salute pubblica.

VERIFICATO che:

- persiste una situazione di precarietà igienico-sanitaria e di disordine urbano alla chiusura dei mercati su aree pubbliche attivi sul territorio urbano dovuta alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali;
- la permanenza al suolo di rifiuti alla chiusura dei mercati e fino al momento della raccolta degli stessi può provocare la dispersione degli stessi a causa del vento e della pioggia e, soprattutto nelle aree di commercio di generi alimentari, può costituire pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende rimuovere le cause di rischio per la salute pubblica ed incrementare i quantitativi di rifiuti destinati al recupero, al riciclaggio e al riuso per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia ed elevare la qualità delle frazioni differenziate intercettate e al contempo ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati ed i flussi verso lo smaltimento.

LETTO l'art. 46 (MODALITÀ DI VENDITA) del *Piano comunale per il commercio su aree pubbliche* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22.09.2011;

LETTO l'art. 50 (PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI) del Regolamento del Servizio di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani dei Comuni dell'ARO/BA 4 approvato con Deliberazione dell'Assemblea ARO 4/BARI n° 2 del 12.12.2014 che prevede:

1. *Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.*
2. *Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.*
3. *Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.*
4. *L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.*
5. *L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.*
6. *Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.*
7. *Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.*

(..... omissis)

RITENUTO necessario adottare disposizioni in merito ad una corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali nonché confermare il sistema sanzionatorio già previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, in particolare l'ulteriore sanzione della sospensione dell'attività, in caso di recidiva della violazione.

RITENUTO altresì che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli conseguenti ad una non corretta gestione dei rifiuti da parte dei titolari delle attività economiche, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000.

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento

ORDINA

1. **E' VIETATO**, ai sensi delle disposizioni vigenti, depositare o abbandonare in modo incontrollato nelle aree mercatali i rifiuti prodotti dagli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato.
2. **E' OBBLIGATORIO** per gli operatori del commercio su aree pubbliche mantenere pulito da rifiuti liquidi e solidi il pavimento all'interno e nelle adiacenze del proprio posteggio dal momento dell'installazione del punto vendita, durante l'esercizio dell'attività e fino alla chiusura del posteggio.
3. **E' OBBLIGATORIO** per gli operatori del commercio su aree pubbliche (compresi gli "spuntisti") differenziare i rifiuti per categorie omogenee e, al termine dell'orario di vendita previsto dal piano del commercio, depositarli tempestivamente all'interno dell'area del posteggio con le seguenti modalità operative:
 - a) **Frazione organica:** l'umido deve essere raccolto nell'apposito contenitore carrellato di colore marrone fornito da Teknoservice a ciascun operatore del settore alimentare e depositato all'interno del posteggio;
 - b) **Imballaggi in plastica:** devono essere pressati e inseriti negli appositi sacchi gialli. Le cassette di plastica devono essere ordinatamente impilate e separate da quelle in legno;

- c) **Imballaggi in legno:** Le cassette di legno devono essere ordinatamente impilate e separate da quelle in plastica;
- d) **Imballaggi in cartone:** devono essere debitamente piegati e sistemati in pile ordinate;
- e) **Carta:** il materiale illustrativo, giornali e riviste, carta velina, carte a sostegno di abiti devono essere posti in maniera ordinata in contenitori di carta o cartone;
- f) **Rifiuti indifferenziati:** devono essere inseriti in appositi sacchi grigi compresi appendi abiti/grucce, gommapiuma e stracci.
4. **DISPORRE** che il fornitore del Servizio Teknoservice provveda a distribuire quotidianamente a ciascun operatore del settore alimentare apposito contenitore carrellato di colore marrone per la raccolta della frazione organica.
5. **DISPORRE** che in fase di prima attivazione del servizio, per il solo primo mese, verrà distribuito gratuitamente nei mercati a cura del fornitore del Servizio Teknoservice un kit di sacchi e un depliant informativo. Successivamente il rifornimento dei sacchi resterà a carico di ciascun operatore commerciale.
6. **CONFERMARE** che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con l'applicazione delle sanzioni e disposizioni di cui all'art. 21 e 22 del Piano Comunale del Commercio sulle aree pubbliche che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,00 euro a 3.098,00 euro e in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dal D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i., entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line;

DEMANDA

- al Comando di Polizia Locale la vigilanza all'adempimento del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Altamura;
- l'affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico;
- che sia data la massima diffusione del presente provvedimento, anche tramite l'ufficio stampa;
- che sia notificata per l'esecuzione:
 - Al fornitore del Servizio di Igiene Urbana Teknoservice S.r.l. – pec: teknoserviceitalia@pec.it;
 - Al Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Igiene Urbana - pec: segretario.unicam@pec.it;
 - Al Direttore Esecuzione del Contratto del Servizio di Igiene Urbana - pec: direzionetecnica@pec.gesapconsulting.it;

- Al Comando di Polizia Locale – poliziale@pec.comune.altamura.ba.it;

II DIRIGENTE DEL III SETTORE
f.to Arch. Giovanni BUONAMASSA

LA SINDACA
f.to Avv. Rosa MELODIA

